

TAR PIEMONTE, SEZ. I
12 NOVEMBRE 2020, N. 712

RIFIUTI: ABBANDONO DA PARTE CONDUTTORE. IL PROPRIETARIO DELL'AREA NON SEMPRE RISPONDE

di **Alessandro Kiniger**, B&P Avvocati

- Rifiuti
- Inquinamento
- Responsabile
- Proprietario incolpevole
- Conduttore
- Responsabilità solidale
- Vigilanza e custodia
- Indagini preliminari
- Csc

La sintesi

L'art. 192, D.Lgs. n. 152/2006, in linea con il sistema normativo sanzionatorio in materia ambientale, richiede che, per essere ritenuti responsabili della violazione del divieto di abbandono rifiuti, occorre quantomeno la colpa. Regola, questa, che per costante giurisprudenza non ammette eccezioni, anche in relazione a un'eventuale responsabilità solidale del proprietario dell'area ove si è verificato l'abbandono.

L'assunto per cui il proprietario di un fondo o di un fabbricato sia gravato da un dovere di diligenza che si declina in obblighi di vigilanza e custodia, opera in modo rigoroso laddove l'area versi in stato di abbandono o sia, comunque, nel pieno ed esclusivo godimento del proprietario: tale non è il caso di valida concessione in godimento del bene, che limita espressamente i poteri di custodia e vigilanza del proprietario.

L'art. 242, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 individua solo nel "responsabile dell'inquinamento" il soggetto chiamato a farsi carico dell'esecuzione delle indagini preliminari volte a verificare il superamento delle concentrazioni-soglia di contaminazione (Csc).

Il fatto

Una società immobiliare, proprietaria di un vasto compendio concesso in locazione a una società attiva nella riparazione, manutenzione e produzione di veicoli ferroviari, poi fallita, è stata destinataria di un'ordinanza comunale in materia di sanità pubblica per criticità igienico ambientali causate dalla presenza di rifiuti abbandonati dal conduttore. L'ordinanza, destinata anche

alla società utilizzatrice dell'area, ha imposto a) la immediata messa in sicurezza di bidoni contenenti oli, in quanto aperti e esposti alle acque meteoriche con possibile rischio di contaminazione dell'area circostante; b) la presentazione di un piano per la rimozione; c) nonché l'esecuzione delle indagini preliminari volte a verificare l'eventuale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc). La proprietaria dell'area ha contestato il provvedimento avanti al Tar Piemonte - Torino, affermando: a) che sarebbe stato emanato in violazione dell'art. 192, D.Lgs. 152/2006 e che sarebbe viziato da difetto di istruttoria e carenza di motivazione, non essendo stata provata alcuna compartecipazione all'illecito da parte della proprietà; b) che sarebbe illegittima anche la prescritta esecuzione delle indagini preliminari; c) che difettano anche i presupposti per l'emanazione di un provvedimento contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000.

La legittimità

Il Tar ha accolto il ricorso, ritenendo che l'ordinanza gravata, emanata ai sensi dell'art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, fosse affetta da carenze istruttoria e motivazione. Il collegio ha, infatti, ricordato che ai sensi della citata norma, per essere ritenuti responsabili della violazione del divieto di abbandono di rifiuti occorre quantomeno la colpa. Nel caso di specie, il collegio ha ritenuto che il Comune non avesse introdotte in sede istruttoria, né dedotte in giudizio, circostanze sintomatiche tali da estendere l'imputabilità a titolo di colpa in capo alla società ricor-